

Codice DB1424

D.D. 20 settembre 2013, n. 2168

**Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Ditta VANOTTI Pierino Cascina Marianna n. 63 - Mirabello Monferrato (AL) - Licenza n. 436.AL.**

VISTA l'istanza presentata in data 27.09 2012 dalla Ditta VANOTTI PIERINO Cascina Marianna n. 63 - Mirabello Monferrato (AL) in data 06.05.2013;

VISTO il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 13 settembre 2013 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, 259 – Torino) per l'accertamento dell'idoneità della Ditta richiedente il rilascio della licenza per la produzione e commercializzazione di pioppelle, sementi e piante da rimboschimento; Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/01;

vista la Legge regionale 23/08;

#### *determina*

Il rilascio della Licenza n. 426.AL alla Ditta VANOTTI PIERINO Cascina Marianna n. 63 - Mirabello Monferrato (AL), per la produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo, sementi e piantine da rimboschimento da praticare sui terreni indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, alle seguenti condizioni:

1) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al "Registro Nazionale dei Cloni Forestali" o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell'Unione Europea;

b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituente o detentore del clone;

2) relativamente al materiale di moltiplicazione forestale (sementi e piante da rimboschimento) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I del D.Lgs. 386/2003, che esso provenga da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei Materiali di Base o nei Registri dei Materiali di Base di altri Stati dell'Unione Europea.

Il Dirigente  
Franco Licini

Allegato

ALLEGATO LIC. 426.AL

VANOTTI PIERINO

ELENCO PARTICELLE

COMUNE	FOGLIO	PART.
Valmacca	12	3
Valmacca	12	4
Valmacca	12	5
Valmacca	12	6
Valmacca	12	7
Valmacca	12	9
Valmacca	12	37
Valmacca	12	38
Valmacca	12	82
Valmacca	12	83
Valmacca	12	84

**TOTALE SUPERFICIE**  
**Ha 03.94.07**